

---

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

---

DATA 23/05/2023

N. 47

Oggetto :

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI):  
ABROGAZIONE TESTO VIGENTE ED APPROVAZIONE NUOVO  
REGOLAMENTO.**

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di maggio alle ore sedici e minuti zero presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	<b>Assente</b>
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	<b>Assente</b>
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	<b>Assente</b>
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	<b>Assente</b>
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 4

*Giustificano l'assenza i consiglieri Conte L., Di Martino S., Perosino A. e Iiriti A.*

Assiste il Segretario Comunale Dott. MANTEGARI RICCARDO.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO in materia di potestà regolamentare dei Comuni, particolarmente in materia tributaria:

- gli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3);
- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTO:

- la L.C. 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
- il D.lgs. 20 novembre 2017 n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale) e le relative norme di attuazione dettate dalla Regione;
- la L.r. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- la L.r. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta;
- la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RICHIAMATO l'art. 21, comma 3, lett. a), della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta», in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti;

RICHIAMATO altresì lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24/03/2015, e in particolare l'art. 12, comma 3, lettera a) che riserva al Consiglio comunale la competenza all'adozione dei regolamenti comunali;

VISTO:

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 28/07/2021;
- il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, approvato con modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26/06/2018;
- il DUPs e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/02/2023, e le successive variazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

#### RICHIAMATO:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2022 con il quale è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2022 al **31 marzo 2023** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed in particolare l'art. 1, comma 775, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2023 al **30 aprile 2023** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;
- il D.M. 19 aprile 2023 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al **31 maggio 2023** autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e s.m.i.

DATO ATTO l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31 maggio 2023;

#### CONSIDERATO che:

- in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati apportati a seguito delle modifiche legate all'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché a quelle derivanti dalla modifica di alcune disposizioni applicative del D.lgs. 116/2020, che ha previsto la possibilità per le UtENZE non Domestiche che avviano autonomamente al recupero i rifiuti prodotti di non avvalersi più del servizio pubblico;
- tali modifiche, cui si aggiungono quelle derivanti dal recepimento delle principali interpretazioni dettate a livello giurisprudenziale, rendono necessario procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria;

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione del nuovo Regolamento comunale TARI per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023;

RITENUTO altresì di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo Regolamento, in particolare ove il legislatore dovesse differire ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

ESAMINATO lo schema di regolamento, costituito da 38 articoli e un allegato, come predisposto dagli uffici in collaborazione con lo studio legale all'uopo incaricato e qui allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e il regolamento allegato, è stata altresì oggetto di esame da parte della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in materia di Affari Istituzionali, competente per materia, in data 22.05.2023, come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione dell'allegato Regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata nei termini di cui all'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Leo BREAN:** dichiara che l'approvazione di un nuovo regolamento in materia di TARI si rende necessario per adeguarlo alle più recenti disposizioni normative (essenzialmente in materia di TQRIF) e sentenze giurisprudenziali in materia.
- **Consigliere Erik CAMOS:** chiede se sia stata recepita *"l'annosa questione degli alloggi vuoti parametrata a 2 occupanti"*.
- **Assessore Leo BREAN:** comunica che *"l'annosa questione"*, più volte riproposta dal consigliere Camos, è stata affrontata nella commissione consiliare competente che, all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di mantenere invariata la relativa previsione regolamentare. Bréan fa presente che, vista la mancata presenza della minoranza in commissione, quest'ultima era composta dai soli membri di maggioranza che, comunque, hanno discusso nel merito, convenendo sull'opportunità di non procedere a modifiche regolamentari sul punto.
- **Consigliere Maurizio CASTIGLIONI:** afferma di voler capire se *"tecnicamente"* c'è qualcosa che impedisce il recepimento della proposta di modifica più volte presentata dal proprio gruppo consiliare.
- **Assessore Leo BREAN:** sostiene che la questione sia stata dibattuta in commissione e si rammarica dell'assenza della minoranza, che non ritiene corretta, perché ostativa di un sereno confronto. L'assessore sostiene che dall'analisi dei regolamenti di altri comuni turistici, con situazioni affini a quella di Saint-Vincent, si è ravvisato il medesimo comportamento. Anzi – afferma – in alcuni regolamenti la TARI per gli alloggi sfitti è calcolata, di base, su due occupanti presunti salvo provvedere ad incrementare detto numero in ragione proporzionale al crescere della metratura. La commissione ha ritenuto non opportuno andare in quella direzione considerando però equo mantenere l'attuale parametratura a due occupanti.
- **Consigliere Erik CAMOS:** chiede maggiori delucidazioni sulla parametratura ai metri quadri.
- **Assessore Leo BREAN:** fornisce la spiegazione richiesta portando, ad esempio, la situazione ipotetica in cui si considerino due occupanti fino a 35 mq, per poi salire a tre occupanti a 70 mq per giungere a 4 occupanti a 100mq. La regolamentazione del Comune di Saint-Vincent – afferma – è dunque maggiormente vantaggiosa, per i proprietari di alloggi sfitti, rispetto a quella di altri comuni turistici valdostani.
- **Consigliere Erik CAMOS:** prende atto che altri comuni utilizzano gli standard urbanistici per calcolare la TARI sugli alloggi sfitti ma considera comunque il parametro utilizzato dalla maggioranza non favorevole ai cittadini.
- **Consigliera Giacinta MERLIN:** fa presente che un altro problema relativo alla nettezza urbana è quello collegato all'abbandono dei rifiuti sul territorio, particolarmente in alta stagione turistica, essendo il fenomeno connaturato alla locazione stagionale degli alloggi. Chiede se sia possibile inserire nel regolamento l'obbligo di approvvigionamento dei mastelli da parte di coloro che affittano gli alloggi stagionalmente.
- **Sindaco Francesco FAVRE:** concorda sull'esistenza della problematica ma afferma trattarsi di un problema che attiene alle modalità di conferimento dei rifiuti, mentre il regolamento in approvazione ha l'obiettivo di regolamentare la tariffa collegata al servizio di raccolta e smaltimento degli stessi. Nel presente dibattito si entra nel merito della produzione potenziale di rifiuti da parte degli alloggi sfitti, per regolare la parametratura dell'imposta su uno, due o più utenti potenziali. A tal proposito Favre afferma che, essendo la tariffa a totale copertura del servizio, se si parametrasse l'alloggio sfitto su di un occupante potenziale, invece che su due come previsto dal regolamento, il minor gettito derivante andrebbe ripartito su tutti i cittadini, che

magari non hanno altre proprietà, e che si troverebbero a pagare di più per compensare il mancato gettito dei proprietari di patrimoni immobiliari non messi a reddito. Per tale motivo il Sindaco afferma non esservi delle pregiudiziali di carattere tecnico alla modifica regolamentare ma si è *“scelto di non gravare sui proprietari di una sola casa”*. La soluzione in essere – afferma – può essere contestabile ma il Sindaco ricorda essere presente nel regolamento comunale da 20/25 anni e pertanto non può essere imputabile all'attuale Amministrazione.

- **Vicesindaco Maura SUSANNA:** afferma che la vigente disposizione regolamentare rappresenta *“una formula di equità”* poiché non ritiene corretto che tutta la popolazione paghi la TARI dei proprietari che magari non vogliono affittare i loro alloggi.
- **Consigliere Erik CAMOS:** sostiene che la norma è legata alla produzione di immondizia e ritiene che ognuno dovrebbe pagare in proporzione a quanto produce. Ricorda poi che molte persone hanno ereditato delle case che non sono idonee ad essere affittate e la vigente norma va a penalizzare questa categoria di cittadini, che non ha le risorse economiche per rifare le abitazioni di famiglia, e si trova costretta a lasciarle vuote e *“a pagare l'immondizia per due”*. Il consigliere dichiara di prendere atto che la scelta politica della maggioranza è quella di continuare ad usare questo parametro che considera iniquo.

RILEVATE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI DI VOTO annunciate ai sensi e nel rispetto dell'art. 68 del vigente Regolamento interno del Consiglio comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale:

- **Consigliere Erik CAMOS:** per le considerazioni addotte in corso di dibattito dichiara il voto CONTRARIO del proprio gruppo consiliare.
- **Consigliera Carmen JACQUEMET:** dichiara il voto CONTRARIO del proprio gruppo consiliare poiché la consigliera sostiene che *“Bisognerebbe mettersi nei panni di chi ha degli appartamenti non abitabili e non affittabili”*. Jacquemet concorda che i maggiori costi ricadrebbero sull'intera popolazione ma è anche vero – afferma – che sarebbero sostenuti da chi effettivamente utilizza il servizio.

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 *“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”* e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*, nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	13
Consiglieri astenuti:	nessuno
Consiglieri votanti:	13
Voti favorevoli:	9
Voti contrari:	4 (Castiglioni, Camos, Merlin, Jacquemet)

## DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE il nuovo *“Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”* allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI SPECIFICARE:
  - che il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è composto di n. 38 articoli, progressivamente numerati e di n. 1 allegato;

- che il Regolamento qui allegato abroga e sostituisce quello previgente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 28/07/2021, nonché ogni norma regolamentare precedente e contrastante;
  - che per le motivazioni in premessa indicate e sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo stato adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
3. DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo Regolamento, in particolare ove il legislatore dovesse differire ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
  4. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione dell'allegato Regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) dovrà essere effettuata entro i termini previsti dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
  5. DI PUBBLICARE il regolamento aggiornato all'albo pretorio online del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e nella sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente  
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale  
F.to : MANTEGARI Riccardo

---

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/05/2023 al 13/06/2023 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 29/05/2023 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 29/05/2023

Il Segretario Comunale  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

#### PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere  
in ordine regolarità tecnico-contabile

Esito  
favorevole

Il Responsabile del servizio  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 29/05/2023

Il Segretario Comunale  
MANTEGARI Riccardo